



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 81	di data 21/11/24

**Oggetto: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI, EDIZIONE 4 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - SIE4 - LOTTO 4. APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA 5% ALLA QUOTA DEL CANONE SERVIZIO ENERGIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dato atto che il Comune di Trento ha aderito alla convenzione datata 31.12.2020 "per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi, edizione 4 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000" – SIE4 – lotto 4, stipulata tra Consip spa e il raggruppamento temporaneo con Siram spa, con sede in Milano, via A. Mozzoni n. 12, capogruppo, a far data dal 1 settembre 2023 per la durata di 9 anni, alle condizioni della convenzione stessa e della documentazione ad essa connessa;

richiamata al riguardo la determinazione del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio 09.06.2023 n. 52/39 di approvazione dell'atto formale per l'avvio della procedura di adesione alla citata convenzione CONSIP, costituito dal Piano tecnico economico (PTE) e relativi allegati Rev. 2, trasmesso da Siram spa con nota ns. prot. 161688 d.d. 30.05.2023 e di impegno della spesa complessiva in capo all'Amministrazione suddivisa su un periodo di 9 anni di 48.571.193,37 (euro 39.812.453,56 + iva 22% ed arrotondamento);

posto che l'ordinativo principale di fornitura (OPF) n. 7377543 per il Servizio Integrato Energia e Servizi Connessi SIE4 Lotto4 è stato protocollato al n. 239096 d.d. 16.08.2023 ed è riferito al Piano tecnico economico (PTE rev. 2) inviato da Siram S.p.a. in data 30.05.2023 ns prot. 161688, e prevede una spesa complessiva in capo all'Amministrazione sui 9 anni pari ad euro 39.812.453,55 (oneri fiscali esclusi);

rilevato che dal 1° gennaio 2024 il Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio ha assunto la denominazione di Servizio Gestione fabbricati, mantenendo le competenze rispetto al servizio in oggetto;

rilevato che:

- ai corrispettivi per la fornitura del servizio Energia previsti dall'OPF si applica attualmente l'aliquota iva ordinaria del 22%;
- con decreto legge 09.08.2022 n. 115 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", convertito con modificazioni in legge 21.09.2022 n. 142, è stata prevista all'art. 5 l'applicazione dell'aliquota iva del 5% "alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di cui all'art. 16, comma 4 del decreto legislativo 30.05.2008 n. 115, contabilizzate per i consumi

pagina 1/4

stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022”;

- tale meccanismo di contenimento dei costi è stato successivamente prorogato a tutto il 31 dicembre 2023 con decreto legge 29 settembre 2023 n. 131, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023 n. 169;

considerato che la società SIRAM spa, in qualità di capogruppo, propone all'Amministrazione di applicare l'iva al 5% alla sola componente energetica del canone riferita ai consumi di gas metano mediante sottoscrizione di apposito accordo tra le parti;

considerato al riguardo che:

- Consip S.p.A., con particolare riferimento alla Convenzione relativa al Servizio Integrato Energia e Servizi Connessi SIE4, ha presentato interpello (n. 956-873/2023) all'Agenzia delle Entrate, ponendo il seguente quesito “se alle somministrazioni di energia termica, prodotta con gas naturale (metano) o erogata attraverso una rete di teleriscaldamento alimentata dalla combustione del gas naturale (metano), previste in tali Convenzioni e contabilizzate sulla base dei consumi stimati” relativi ai periodi di riferimento: 1° ottobre 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 31 marzo 2023 vada applicata l'IVA al 5%, con la conseguenza che, nella/e relativa/e fattura/e ..... i Fornitori dovranno applicare l'IVA:
  - al 5% sull'80% della componente energetica del canone (quota stimata relativa alla somministrazione di energia termica prodotta o erogata con le modalità di cui sopra);
  - al 22% sul restante 20% (quota stimata relativa alla prestazione dei servizi di Energy Management, inclusi gli interventi di riqualificazione energetica realizzati)”;
- l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello sopracitato senza entrare nel merito della riconducibilità della Convenzione Consip ai contratti servizio-energia, ha confermato l'applicabilità dell'aliquota Iva al 5% “...alla componente energetica del canone associata alla quota stimata per la somministrazione di energia termica prodotta da impianti alimentati esclusivamente dalla combustione del gas naturale (metano) così come alla quota parte della componente energetica del canone relativa all'energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento (ed erogata all'utenza), sempreché la stessa risulti prodotta da impianti di combustione del gas naturale”, a condizione che il fornitore sia in grado di determinare ex post la quota di corrispettivo effettivamente riferibile alla fornitura di energia termica prodotta con gas metano sulla base di criteri oggettivi e verificabili, al fine di operare gli eventuali opportuni aggiustamenti, risultando, in assenza di tale criterio oggettivo, impossibile procedere all'applicazione dell'aliquota ridotta al 5%;

visto lo schema di accordo proposto dalla capogruppo Siram spa a seguito della citata risposta dell'Agenzia delle entrate, per l'applicazione dell'aliquota iva al 5% esclusivamente alla quota del canone Servizio Energia “A”, calcolata secondo una formula esplicitata nel documento stesso, che corrisponde agli effettivi consumi di gas metano impiegati per la produzione di energia termica, rimanendo le altre componenti del canone contrattuale assoggettate ad aliquota iva ordinaria;

dato atto che l'accordo prevede che in riferimento ad eventuali fatture già emesse per i periodi interessati dalla previsioni normative sopracitate, Siram spa provvederà all'emissione di note di variazioni nei limiti di legge per la maggiore iva applicata alla sola quota parte di canone risultante in base al criterio di calcolo indicato; tale criterio sarà applicato esclusivamente per i consumi di energia termica maturati nel periodo di competenza decorrente dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 e, decorso tale termine, Siram spa sarà tenuta ad applicare l'aliquota iva ordinaria pari al 22%;

ritenuto, a seguito di approfondimenti fiscali da parte dell'Amministrazione e ricorrendo i presupposti indicati dall'Agenzia delle entrate, di approvare lo schema di accordo allegato n. 1 al presente provvedimento, provvedendo alla sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m. (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452069 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 12.11.2024 prot. 421760;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni in oggetto, lo schema di accordo tra Comune di Trento e il raggruppamento temporaneo con Siram spa, capogruppo, per l'applicazione dell'aliquota iva al 5% esclusivamente alla quota del canone Servizio Energia “A” nell'ambito della convenzione CONSIP relativa al Servizio Integrato Energia e Servizi Connessi SIE4 Lotto4 per i consumi riferiti al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, schema allegato n. 1 che, firmato dalla sottoscritta, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dell'accordo mediante scambio di corrispondenza;

3. di indicare la sottoscritta quale responsabile della gestione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo accordo.

Allegati in formato elettronico  
allegato 1

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 21/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 81	di data 21/11/24

**Oggetto: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI, EDIZIONE 4 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - SIE4 - LOTTO 4. APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA 5% ALLA QUOTA DEL CANONE SERVIZIO ENERGIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.**

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29 novembre 2024